

(N. 1281-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 1^o marzo 1956

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei Deputati il 18 aprile 1956 (V. Stampato N. 2104)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ALLA PRESIDENZA IL 25 APRILE 1956

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria: assegni*: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti: assegni*: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta al contributo di cui alla precedente lettera a), e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

a) *industria: assegni*: lire 1.002 settimanali per ciascun figlio; lire 695 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti: assegni*: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta al contributo di cui alla lettera a), primo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Art. 2.

Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5.356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 3.120 mensili per ciascun figlio; lire 2.496 mensili per il coniuge; lire 1.716 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 l'aliquota di contributo predetta è elevata al 19,70 per cento.

per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 5.

Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, del 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

Art. 6.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

Identico.